



CAROSINO FAGGIANO MONTEIASI MONTEMESOLA MONTEPARANO ROCCAFORAZATA (TA)

**UNIONE DI COMUNI
MONTEODORO**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 357/A VII Legislatura

PROT. N. 134

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 8/A IX Legislatura

Carosino, 17 novembre 2004

On.le Raffaele Fitto
Presidente della Regione Puglia

Ill.mo Presidente
del Consiglio Regionale

e p.c. Sigg. Capigruppo
al Consiglio Regionale

Sig. Presidente
ANCI Puglia

Sig. Presidente
UPI Puglia

Sig. Presidente
UNCEM Puglia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 12/A X Legislatura

ARRIVO



Consiglio Regionale della Puglia

n° 2004000007126

23 NOV 2004

OGGETTO: presentazione di una proposta di legge in tema di Unioni di Comuni e altre forme di gestione di tipo associativo.

Illustre Presidente,

scrivo in qualità di Presidente dell'Unione di comuni "Montedoro" per proporre all'attenzione dell'Ente regionale l'attivazione di forme di intervento a favore delle forme gestionali di tipo associativo.

Da un recente studio dell'Anci risulta che, mentre in molte regioni l'agire comune di più amministrazioni è premiato con vari benefici e trasferimenti aggiuntivi, in Puglia non esiste attualmente alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni possono disporre.

Seppure apprezzabile una logica del genere nella recente costituzione degli A.T.O. per la gestione dei rifiuti e del sistema integrato dei servizi sociali, si avverte da più parti la necessità di uno specifico intervento normativo che incentivi tali forme di collaborazione di livello sovra-comunale.

I piccoli Comuni infatti, incontrano sempre più difficoltà nel gestire autonomamente i propri servizi, a causa della molteplicità ed eterogeneità dei compiti da svolgere e delle crescenti difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie.

**UNIONE DI COMUNI
MONTEDORO**

La possibilità offerta dal D.Lgs. 267/2000, art. 32, relativa alla Unione dei Comuni, tende a soddisfare proprio questi bisogni con un istituto che ha assunto nel tempo una nuova rilevanza, ponendosi come concreta alternativa ad altre forme quali le convenzioni e i consorzi. Rispetto alle convenzioni l'Unione è una struttura meno agile, ma ha il vantaggio di creare un ente nuovo e diverso, al quale assegnare funzioni scorporate dagli enti partecipanti. Rispetto ai consorzi l'Unione si presenta come strumento più flessibile, dotato di maggiore autonomia organizzativa, di potestà regolamentare e soprattutto con dignità di ente locale costituito da soli Comuni.

Sarebbe di indubbia utilità un legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione potrebbe erogare incentivi finanziari e assicurare un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

A tal proposito, si ricorda che la legge regionale n. 22/2000 all'art. 5, comma 3, prevede che la Regione incentivi, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali.

In tale ottica, è stato predisposto uno schema-proposta di legge, approvato dai Consiglio dell'Unione di Comuni Montedoro e da altri cinque Consigli Comunali

Esso, pertanto viene presentato al Consiglio Regionale ai sensi dello Statuto, per l'avvio dell'apposito iter istruttorio

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
dott. Francesco Sapio

Si allega:

- 1) Testo della proposta di legge e relazione di accompagnamento;

(per il solo Presidente della Regione Puglia e del Consiglio Regionale)

- 2) Delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni "Montedoro" n. 2 del 19.05.04;
- 3) Delibera del Consiglio Comunale di Carosino n. 19 del 08.07.04;
- 4) Delibera del Consiglio Comunale di Faggiano n. 18 del 29.07.04;
- 5) Delibera del Consiglio Comunale di Monteiasi n. 29 del 30.07.04;
- 6) Delibera del Consiglio Comunale di Monteparano n. 9 del 22.07.04;
- 7) Delibera del Consiglio Comunale di Roccaforzata n. 20 del 26.06.04.

■

UNIONE DI COMUNI
MONTEODORO

Allegato n. 1)

Testo della proposta di legge e relazione di accompagnamento

PROPOSTA DI LEGGE

**“Incentivazione per la gestione associata di funzioni
da parte degli enti locali”**

RELAZIONE

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 avente per oggetto “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alla regione ed altri enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” prevede all’art. 3, comma 2, che le regioni, al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, prevedano appositi strumenti di incentivazione. Tale previsione normativa è stata maggiormente rafforzata dall’art. 33, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, meglio conosciuto come Testo Unico degli Enti Locali.

Il citato comma prevede espressamente che le regioni, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni, istituendo un apposito fondo nel proprio bilancio. Occorre precisare, per suffragare le ragioni e le motivazioni della presente proposta di legge, che il successivo art. 35 del TUEL stabilisce la data del 21 febbraio 2001 quale termine ultimo, e quindi da intendersi perentorio, entro il quale le regioni erano tenute ad emanare leggi di attuazione del principio sancito dall’art. 33, comma 4 del TUEL. La perentorietà discende dalla previsione normativa del potere sostitutivo del Governo, in caso di inerzia regionale, da esercitarsi entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione Puglia, nell’emanare la legge regionale 30 novembre 2000 n. 32 di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali, ha rimandato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ad un apposito provvedimento legislativo, la definizione degli strumenti di incentivazione per la gestione associata di funzioni e compiti da parte degli enti locali.

Ad oggi, comunque, manca nell’ordinamento regionale una legge che disciplini le forme di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, nonostante dal basso sia cresciuta la sensibilità verso queste nuove forme di organizzazione. Le Unioni di comuni nella Regione Puglia sono ben 19, con proprie peculiarità e con una eterogea esperienza che merita di essere monitorata, attraverso la costituzione di una banca-dati regionale, capace di favorire l’intrescambio tra le diverse realtà territoriali e di guidarle nel processo di ottimizzazione della gestione dei servizi.

Del resto, il legislatore nazionale ha assegnato proprio alle regioni il compito (art. 33, comma 2 del TUEL) di individuare livelli ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali, affidando alle stesse il potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti stessi.

Il processo di riforme avviato in questa legislatura dalla Regione Puglia in numerosi settori di propria competenza, dal governo del territorio, alla formazione professionale, ai trasporti, al sistema integrato dei servizi sociali, ecc. deve avere uno slancio ulteriore nel rapporto tra Regione ed enti locali, attraverso processi riorganizzativi che garantiscano efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle funzioni ad essi delegate.

Pertanto si rende opportuna una legge che governi ed incentivi questi processi di riorganizzazione, con un impianto flessibile e capace di subire adattamenti attraverso i provvedimenti attuativi della legge stessa.

Non a caso la proposta di legge prevede una norma di rinvio che affida ad una delibera della Giunta regionale, previa intesa nell'ambito della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, la disciplina nel dettaglio dei criteri per l'erogazione degli incentivi, riconoscendo così la possibilità di un adattamento della stessa, sulla base dei risultati conseguiti nel corso del processo riorganizzativi degli enti stessi.

Passando all'esame veloce degli articoli, l'art. 1 specifica le finalità della norma che sono perfettamente rispondenti a quelle previste nella legge regionale 30 novembre 2000 n. 22.

L'art. 2 specifica i soggetti beneficiari e le eventuali cause di esclusione, stabilendo altresì che gli enti, in caso di costituzione di una nuova forma associativa, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta costituzione.

L'art. 3 prevede le possibilità di rappresentanza sovracomunale presso organismi o istituzioni di un'area piuttosto vasta. E' il caso della rappresentanza presso le ATO per la gestione dei rifiuti, o presso gli organismi di gestione degli strumenti della programmazione negoziata (PIT, PIS, PRUSST).

L'art. 4 riguarda le disposizioni finanziarie in materia, rimandando ai fondi istituiti con la suddetta legge regionale n. 22/2000 e al provvedimento della Giunta Regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali per la disciplina dei parametri di erogazione degli incentivi.

L'art. 5 stabilisce una norma transitoria per individuare nel bilancio corrente una somma che avvii il processo di incentivazione della gestione associata.

L'art. 6 prevede l'attività di monitoraggio, quale strumento di supporto per le politiche da adottare nel tempo e come momento di verifica dell'efficacia degli strumenti messi in campo attraverso il seguente provvedimento legislativo.

L'art. 7 prevede una modifica integrativa nell'ambito dei soggetti designati a comporre la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, riconoscendo la rappresentanza in seno alla stessa di due componenti delle Unioni dei Comuni, considerato che le stesse sono riconosciute dal TUEL come enti locali, dotati di autonomia statutaria e potere regolamentare.

**UNIONE DI COMUNI
MONTEODORO**

PROPOSTA DI LEGGE

ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia

“Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali”

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 30 novembre 2000 n. 22, le forme di incentivazione per la gestione associata delle funzioni da parte degli enti locali.

**Art. 2
(Soggetti beneficiari e cause di esclusione)**

1. I soggetti destinatari delle forme di incentivazione di cui alla presente legge sono:
a) le Unioni dei Comuni;
b) le Comunità Montane;
c) i Consorzi;
d) gli enti locali che hanno costituito convenzioni plurifunzionali;
e) i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più comuni contermini.

2. Nel riparto dei fondi di incentivazione trasferiti secondo i criteri di cui al successivo art. 4 sono esclusi i comuni appartenenti anche a comunità montane per una incidenza maggiore al 30% dell'intera popolazione dell'Unione. L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralità di funzioni.

3. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento periodico di una banca dati sulle forme associative tra enti locali, i soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano la costituzione delle forme associative alla Giunta Regionale, per il tramite del loro legale rappresentante, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta costituzione.

Art. 3

(Gestione associata sovracomunale e forme di rappresentanza)

1. Le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi.

2. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione sovracomunale.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari connessi all'incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali si fa fronte con la disponibilità finanziaria presente nel “Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59/1997”, nonché con quelle di cui al “Fondo per l'esecuzione delle funzioni trasferite di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione”, istituiti con l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

2. La ripartizione degli incentivi ai soggetti beneficiari è effettuata in via definitiva entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta Regionale, sulla base dei parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, di cui all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 33, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**UNIONE DI COMUNI
MONTEODORO**

3. L'indicazione provvisoria della ripartizione degli incentivi agli enti destinatari è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.

4. Gli enti sono tenuti a comunicare, entro il 10 gennaio di ogni anno, le funzioni ed i servizi gestiti in maniera associata, al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati e la determinazione dei parametri di cui al precedente comma 2.

**Art. 5
(Disposizione transitoria)**

1. In via transitoria e sino all'applicazione di quanto previsto all'art. 4, il fondo stanziato dalla Regione sarà suddiviso tra le classi associative secondo i seguenti coefficienti di riparto:

- per le fusioni, numero di fusione per 3
- per le unioni e comunità montane, numero di unione e comunità montane per 2
- per i consorzi, numero di consorzi per 0,5.

2. Per ogni classe associativa le somme come sopra determinate saranno suddivise tra le forme associative che le costituiscono in rapporto al costo sostenuto per la gestione associata dei servizi col limite del tetto di 25.000 abitanti per le unioni di comuni e di 100.000 abitanti per le comunità montane e i consorzi.

**Art. 6
(Monitoraggio)**

1. La Giunta regionale è tenuta ogni anno, entro il 30 giugno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, a presentare al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) Il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute, suddiviso per tipologia di forme associative;
- b) Il numero delle costituzioni successive all'entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte e delle funzioni e servizi gestiti in maniera associata e le loro variazioni;

c) La descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle gestioni associate.

Art. 7

(Modifica dell'art. 7, comma 1, lett. g) della legge regionale 20 novembre 2000 n. 22)

1. La lett. g), comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 2000 n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali" è così sostituito:

"g) Il Presidente della delegazione regionale dell'ANCI, otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i comuni oltre i 15 mila abitanti e due Presidenti delle Unioni dei Comuni regionali".

UNIONE DEI COMUNI "MONTEDORO"

CON SEDE IN FAGGIANO
Provincia di Taranto

N° 02
del 19 Maggio 2004

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Oggetto: Approvazione proposta legge regionale in tema di gestioni aggregate.

L'anno Duemilaquattro addì diciannove del mese di maggio alle ore 17,00 con la continuazione nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Montelasi, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione il Consiglio dell'Unione sotto la presidenza del **dott. Sapia Francesco** e con la partecipazione del Segretario Comunale **DE CARLO** dott. Eugenio

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1. SAPIO Francesco	Si	
2. LEUZZI Biagio	Si	
3. MANCO Luigi	Si	
4. PIGNATALE Giovanna	Si	
5. CARRIERI Quintino	Si	
6. GIUGNO Franco	No	Si
7. MONACO Vincenzo	No	Si
8. PICCINNO Vincenzo Antonio	No	Si
9. LAGIOIA Maria Antonietta	Si	
10. STRUSI Michele	Si	
11. PIERGIANNI Angelo	Si	
12. MARINELLI Pasquale	Si	
13. CAZZATO Giancarlo	Si	
14. CARABOTTO Maristella	Si	
15. BIRARDI Cosimo	Si	
16. ALTAVILLA Raffaele Claudio	Si	
17. ORLANDO Aldo	Si	
18. CARELLI Pietro	Si	
19. CANNARILE Luigi	Si	
20. SERIO Ambrogio	No	Si
21. SALAMINO Raffaele		

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 4

IL CONSIGLIO

VISTA

- delibera della Giunta dell'Unione n. 14 del 28.04.04, con cui è stata recepita una proposta del consigliere Pasquale Marinelli in tema di Unioni di comuni e altre forme di gestione di tipo associativo;
- la proposta di legge come elaborata e qui allegata sub A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO

- che attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre;
- che sarebbe di indubbia utilità un legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

RITENUTA l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

UDITI gli interventi come da resoconto estratto dal verbale di seduta;

Presenti:	17
Assenti:	4 (Giugno, Monaco, Piccinno, Serio)
Favorevoli	17
Contrari:	/
Astenuti:	/

ad unanimità di voti

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvazione il testo definitivo della proposta di legge da presentare alla Regione Puglia, come elaborato nel testo di cui all'allegato "A";
3. di autorizzare il Presidente dell'Unione ad intraprendere ogni iniziativa utile per la ricerca del più ampio consenso e diffusione tra i soggetti interessati.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio, è sottoscritto a norma di legge come segue

Lì, 18 GIU. 2004

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Sapia

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione il giorno per restarvi pubblicata 15 giorni consecutivi.

Lì, 18 GIU. 2004

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Eugenio De Carlo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. n. 267/00 il giorno

-poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4 c.)

-decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134 3 c.)

Lì, 18 GIU. 2004

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Eugenio De Carlo

La presente è copia conforme all'originale in atti.

Lì, _____

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio De Carlo

COMUNE DI
CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

Proposta di legge della Regione Puglia "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli Enti Locali".

Parere favorevole/sfavorevole sulla proposta per la sola regolarità tecnica (art. 49 - 1° comma D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio

F.to F. LAZZARO

Parere favorevole/sfavorevole sulla proposta per la sola regolarità contabile (art. 49 - 1° comma D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott. C. TRISOLINI

Parere favorevole/sfavorevole sulla proposta sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4° D.Lgs. 267/2000, si assume l'impegno di spesa e si attesta la relativa copertura finanziaria.

L'Addetto al Servizio

F.to Dott. C. TRISOLINI

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ALL. 3

N. 19 del 08/07/2004

Spedita il _____ n. di prot. _____

L'anno duemilaquattro il giorno Otto
del mese di Luglio alle ore 09,15
nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in sede pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano

Presenti

Assenti

SAPIO	Francesco	X	
DICILLO	Onofrio	X	
D'ANTONA	Giuseppe	X	
LANEVE	Vito	X	
MINUNNO	Antonio	X	
LEUZZI	Biagio		X
FRASCELLA	Francesco Paolo		X
TOMBOLINI	Anna Maria	X	
LANEVE	Maria Teresa	X	
MANCO	Luigi	X	
MONTELEONE	Marianna	X	
PIGNATALE	Giovanna	X	
CARRIERI	Quintino	X	
GALEONE	Demetrio	X	
GOMMA	Raffaele	X	
SAPIO	Arcangelo	X	
VINCI	Pasquale	X	

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza il Sig. Dott. SAPIO Francesco Sindaco assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Gabriele ZACCARIA dichiarando aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione proposta del Sindaco – Presidente;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione n° 2 del 19/05/2004, con cui è stato approvato il testo di una proposta di legge in tema di Unioni di Comuni e altre forme di gestione di tipo associativo;

VISTA la proposta di legge come elaborata e qui allegata A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO:

CHE attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre;

CHE sarebbe di indubbia utilità una legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra Enti Locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

SENTITA la dichiarazione di voto favorevole del capogruppo consiliare "Per Carosino" **CARRIERI** Quintino, il quale precisa di aver già espresso il proprio voto in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni "MONTEDORO";

SENTITO l'intervento del capogruppo consiliare de "La Casa delle Libertà" **SAPIO** Arcangelo il quale dichiara che sostanzialmente il suo gruppo non è in disaccordo come fatto di principio generale, non si trova d'accordo però per alcune questioni che vengono presentate, ovvero se le incentivazioni devono arrivare in direzione di un servizio, lo vede d'accordo, se invece una parte di esse devono essere utilizzate anche in forma di mantenimento, non lo vede d'accordo;

SENTITA la precisazione del Sindaco, il quale fa notare che in questa proposta di legge è evidenziato che i contributi vengono devoluti unicamente in base ai servizi effettuati dai Comuni associati;

RITENUTA l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa, assieme all'Unione e agli altri Comuni che intenderanno supportare la proposta di legge in oggetto;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

CON 13 voti favorevoli e 2 astenuti (gruppo "La Casa delle Libertà" – Consiglieri **SAPIO** Arcangelo e **VINCI** Pasquale) resi per alzata di mano su 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvare il testo definitivo della proposta di legge intitolata "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli Enti Locali", come elaborato nel testo di cui all'Allegato "A";
3. di trasmettere la presente delibera all'Unione "MONTEDORO" affinché attivi la procedura prevista dallo Statuto della Regione Puglia per la presentazione e l'approvazione delle proposte di legge.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

10.

IL SINDACO-PRESIDENTE

f.to Dott. Francesco SAPIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to DI CILLO Onofrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gabriele ZACCARIA

Per copia conforme all'originale.

CAROSINO, li 1 - SET. 2004

Visto: **IL SINDACO**




IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 1 - SET. 2004 come prescritto dall'art. 124 - 1° comma - legge 267/2000.

CAROSINO LI 17-9-04



IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione senza invio di copia al CO.RE.CO. (art. 134 - comma 3 della legge 267/2000);
- Per decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del CO.RE.CO. dell'atto deliberativo o dei chiarimenti forniti dal Comune, senza l'adozione di alcun provvedimento dello stesso Organo di Controllo;
- Per presa d'atto da parte del CO.RE.CO. di cui al provvedimento N° _____ del _____

CAROSINO, li 17-9-04 **COMUNE DI CAROSINO**
PROVINCIA DI TARANTO

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N. _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**
È CONFORME ALL'ORIGINALE ESIBITO.

COMUNE DI CAROSINO

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-9-04 al 16-9-04 senza opposizioni.

25-9-2004



IL SEGRETARIO INCARICATO
(Francesco LAZZARO)



CAROSINO, li 17-9-04
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto

Att. 4

11.

Prot. n. _____

Del 10 AGO. 2004

N° 18

DEL 29.07.2004

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione dello schema di proposta di legge regionale: "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli Enti Locali".

L'anno Duemilaquattro addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 19,45, con la continuazione nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria/straordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Domenico SGOBBA, e con la partecipazione del Segretario Comunale CAVALLO dott.ssa Marilena

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI		PRES.	ASS.
1	SAMPIETRO Francesco	Si	
2	MARANGIO Lucia	Si	
3	MARZO Cataldo	Si	
4	AMOROSI Francesco	Si	
5	LENTI Maria	Si	
6	LOSORBO Ciro	Si	
7	AIRO' Pietro	Si	
8	MAGNESA Benedetto	Si	
9	FONTANA Tommaso	Si	
10	PULIERI Donato	Si	
11	SESSA Vito	Si	
12	DEQUARTO Pietro	Si	
13	SCALONE Cosimo	Si	
14	AIRO' Armando	Si	
15	VENTRUTI Pietro	Si	
16	MONACO Vincenzo	Si	

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Domenico Sgobba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL PRESIDENTE

constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri e visti:

- *In ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parer favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CAVALLO MARILINA

- *In ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- *Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 -5° comma - del D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

-la delibera del Consiglio dell'Unione n.2 del 19.05.04, con cui è stato approvato il testo di una proposta di legge in tema di Unioni di Comuni e altre forme di gestione di tipo associativo;

-la proposta di legge come elaborata e qui allegata sub A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO

-che attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre;

-che sarebbe di indubbia utilità una legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

RITENUTA l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa, assieme all'Unione e agli Altri Comuni che intenderanno supportare la proposta di legge in oggetto;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
2. nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
3. di approvare il testo definitiva della proposta di legge intitolata "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali", come elaborato nel testo di cui all'allegato "A";
4. di trasmettere la presente delibera all'Unione Montedoro affinché attivi la procedura prevista dallo Statuto della Regione Puglia per la presentazione e l'approvazione della proposte di legge.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Domenico Sgobba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marilena Cavallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 13 AGO. 2004 e vi resterà per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 — 13 AGO. 2004
Faggiano li, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marilena Cavallo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 20 AGO. 2004

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267);

ai sensi dell' Art.134, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marilena Cavallo

Copia conforme al suo originale, uso amministrativo.

Faggiano li, _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marilena CAVALLO)

COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO

Per copia conforme.

Faggiano, li 26 OTT 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.ssa Marilena CAVALLO)





COMUNE DI MONTEIASI

Att. 5
14.

PROV. TARANTO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
PER USO AMMINISTRATIVO.

Monteiasi li 25 OTT. 2004
IL FUNZIONARIO INCARICATO



COPIA

Prot. n. 6323

Reg. n. 29

Registro originale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 30 luglio 2004

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN TEMA DI UNIONE DI COMUNI ALTRE FORME DI GESTIONE DI TIPO ASSOCIATIVO

L'anno *duemilaquattro*, il giorno *trenta* del mese di *luglio*, alle ore *18,00*, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta *ordinaria - seconda convocazione* - convocato dal Sindaco con nota prot. 5773 del 22 luglio 2004 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Sindaco Sig. Benemerito BALDARI con l'assistenza del Segretario Capo del Comune Dott. Eugenio DE CARLO all'inizio della trattazione risultano:

N.	Consiglieri	PRES.	ASS.	N.	Consiglieri	PRES.	ASS.
1.	BALDARI Benemerito	X		10.	PARABITA Michele		X
2.	GROTTOLI Panunzio	X		11.	CAMICIA Cosimo	X	
3.	LAGIOIA Maria Antonietta	X		12.	CARETTA Arcangelo	X	
4.	COMETA Serafino		X	13.	MARINELLI Pasquale Antonio	X	
5.	MANICA Cosimo	X		14.	MARINELLI Giuseppe	X	
6.	STRUSI Michele	X		15.	CIURA Cosimo	X	
7.	PIERGIANNI Angelo	X		16.	CAIAZZO Cosimo		X
8.	MARINELLI Pietro		X	17.	CESARE Bonafede	X	
9.	MANIGRASSO Ciro	X					

in totale n. 13 Consiglieri presenti su n. 17 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 17 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza trattandosi di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

la delibera di Consiglio dell'Unione n. 2 del 19.05.2004, con cui è stato approvato il testo di una proposta di legge in tema di Unione dei Comuni e altre forme di gestione di tipo associativo;

la proposta di legge come elaborata e qui allegata sub A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO

che attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre;

che sarebbe di indubbia utilità una legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

RITENUTA l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa, assieme all'Unione e agli altri Comuni che intenderanno supportare la proposta di legge in oggetto;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

UDITI gli interventi come da resoconto estratto dal verdale di seduta;

Con la seguente votazione :

Presenti 13	Votanti 13	Assenti 4 (Cometa, Caiazzo, Parabita, Marinelli P)
Favorevoli 13	Contrari /	Astenuti /

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvare il testo definitivo della proposta di legge intitolata "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali", come elaborato nel testo di cui all'allegato "A";
3. di trasmettere, la presente delibera all'Unione Montedoro affinché attivi la procedura prevista dallo Statuto della Regione Puglia per la presentazione e l'approvazione delle proposte di legge;



16.

Allegato "A"
alla Delibera Consiglio Unione n. 2 del 19.05.04

PROPOSTA DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali"

RELAZIONE

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 avente per oggetto "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alla regione ed altri enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" prevede all'art. 3, comma 2, che le regioni, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, prevedano appositi strumenti di incentivazione. Tale previsione normativa è stata maggiormente rafforzata dall'art. 33, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, meglio conosciuto come Testo Unico degli Enti Locali.

Il citato comma prevede espressamente che le regioni, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni da parte dei comuni, istituendo un apposito fondo nel proprio bilancio. Occorre precisare, per suffragare le ragioni e le motivazioni della presente proposta di legge, che il successivo art. 35 del TUEL stabilisce la data del 21 febbraio 2001 quale termine ultimo, e quindi da intendersi perentorio, entro il quale le regioni erano tenute ad emanare leggi di attuazione del principio sancito dall'art. 33, comma 4 del TUEL. La perentorietà discende dalla previsione normativa del potere sostitutivo del Governo, in caso di inerzia regionale, da esercitarsi entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione Puglia, nell'emanare la legge regionale 30 novembre 2000 n. 32 di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali, ha rimandato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ad un apposito provvedimento legislativo, la definizione degli strumenti di incentivazione per la gestione associata di funzioni e compiti da parte degli enti locali.

Ad oggi, comunque, manca nell'ordinamento regionale una legge che disciplini le forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, nonostante dal basso sia cresciuta la sensibilità verso queste nuove forme di organizzazione. Le Unioni di comuni nella Regione Puglia sono ben 19, con proprie peculiarità e con una eterogenea esperienza che merita di essere monitorata, attraverso la costituzione di una banca-dati regionale, capace di favorire l'intrescambio tra le diverse realtà territoriali e di guidarle nel processo di ottimizzazione della gestione dei servizi.

Del resto, il legislatore nazionale ha assegnato proprio alle regioni il compito (art. 33, comma 2 del TUEL) di individuare livelli ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali, affidando alle stesse il potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti stessi.

Il processo di riforme avviato in questa legislatura dalla Regione Puglia in numerosi settori di propria competenza, dal governo del territorio, alla formazione professionale, ai trasporti, al

CA
17.

sistema integrato dei servizi sociali, ecc. deve avere uno slancio ulteriore nel rapporto tra Regione ed enti locali, attraverso processi riorganizzativi che garantiscano efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle funzioni ad essi delegate.

Pertanto si rende opportuna una legge che governi ed incentivi questi processi di riorganizzazione, con un impianto flessibili e capace di subire adattamenti attraverso i provvedimenti attuativi della legge stessa.

Non a caso la proposta di legge prevede una norma di rinvio che affida ad una delibera della Giunta regionale, previa intesa nell'ambito della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, la disciplina nel dettaglio dei criteri per l'erogazione degli incentivi, riconoscendo così la possibilità di un adattamento della stessa, sulla base dei risultati conseguiti nel corso del processo riorganizzativi degli enti stessi.

Passando all'esame veloce degli articoli, l'art. 1 specifica le finalità della norma che sono perfettamente rispondenti a quelle previste nella legge regionale 30 novembre 2000 n. 22.

L'art. 2 specifica i soggetti beneficiari e le eventuali cause di esclusione, stabilendo altresì che gli enti, in caso di costituzione di una nuova forma associativa, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta costituzione.

L'art. 3 prevede le possibilità di rappresentanza sovracomunale presso organismi o istituzioni di un'area piuttosto vasta. E' il caso della rappresentanza presso le ATO per la gestione dei rifiuti, o presso gli organismi di gestione degli strumenti della programmazione negoziata (PIT, PIS, PRUSST).

L'art. 4 riguarda le disposizioni finanziarie in materia, rimandando ai fondi istituiti con la suddetta legge regionale n. 22/2000 e al provvedimento della Giunta Regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali per la disciplina dei parametri di erogazione degli incentivi.

L'art. 5 stabilisce una norma transitoria per individuare nel bilancio corrente una somma che avvii il processo di incentivazione della gestione associata.

L'art. 6 prevede l'attività di monitoraggio, quale strumento di supporto per le politiche da adottare nel tempo e come momento di verifica dell'efficacia degli strumenti messi in campo attraverso il seguente provvedimento legislativo.

L'art. 7 prevede una modifica integrativa nell'ambito dei soggetti designati a comporre la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, riconoscendo la rappresentanza in seno alla stessa di due componenti delle Unioni dei Comuni, considerato che le stesse sono riconosciute dal TUEL come enti locali, dotati di autonomia statutaria e potere regolamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia
"Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali"

RF
18.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 30 novembre 2000 n. 22, le forme di incentivazione per la gestione associata delle funzioni da parte degli enti locali.

Art. 2
(Soggetti beneficiari e cause di esclusione)

I soggetti destinatari delle forme di incentivazione di cui alla presente legge sono:

- a) le Unioni dei Comuni;
- b) le Comunità Montane;
- c) i Consorzi;
- d) gli enti locali che hanno costituito convenzioni plurifunzionali;
- e) i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più comuni contermini.

Nel riparto dei fondi di incentivazione trasferiti secondo i criteri di cui al successivo art. 4 sono esclusi i comuni appartenenti anche a comunità montane per una incidenza maggiore al 30% dell'intera popolazione dell'Unione.

L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralità di funzioni.

Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento periodico di una banca dati sulle forme associative tra enti locali, i soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano la costituzione delle forme associative alla Giunta Regionale, per il tramite del loro legale rappresentante, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta costituzione.

Art. 3

(Gestione associata sovracomunale e forme di rappresentanza)

Le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi.

Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione sovracomunale.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri finanziari connessi all'incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali si fa fronte con la disponibilità finanziaria presente nel "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59/1997", nonché con quelle di cui al "Fondo per l'esecuzione delle funzioni trasferite di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione", istituiti con l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

La ripartizione degli incentivi ai soggetti beneficiari è effettuata in via definitiva entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta Regionale, sulla base dei parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, di cui all'art. 6 della legge regionale 30

novembre 2000, n. 22 e nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 33, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'indicazione provvisoria della ripartizione degli incentivi agli enti destinatari è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.

Gli enti sono tenuti a comunicare, entro il 10 gennaio di ogni anno, le funzioni ed i servizi gestiti in maniera associata, al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati e la determinazione dei parametri di cui al precedente comma 2.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

In via transitoria e sino all'applicazione di quanto previsto all'art. 4, il fondo stanziato dalla Regione sarà suddiviso tra le classi associative secondo i seguenti coefficienti di riparto:

per le fusioni, numero di fusione per 3

per le unioni e comunità montane, numero di unione e comunità montane per 2

per i consorzi, numero di consorzi per 0,5.

Per ogni classe associativa le somme come sopra determinate saranno suddivise tra le forme associative che le costituiscono in rapporto al costo sostenuto per la gestione associata dei servizi col limite del tetto di 25.000 abitanti per le unioni di comuni e di 100.000 abitanti per le comunità montane e i consorzi.

Art. 6

(Monitoraggio)

La Giunta regionale è tenuta ogni anno, entro il 30 giugno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, a presentare al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) Il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute, suddiviso per tipologia di forme associative;
- b) Il numero delle costituzioni successive all'entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte e delle funzioni e servizi gestiti in maniera associata e le loro variazioni;
- c) La descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle gestioni associate.

Art. 7

(Modifica dell'art. 7, comma 1, lett. g) della legge regionale 20 novembre 2000 n. 22)

La lett. g), comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 2000 n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali" è così sostituito:

"g) Il Presidente della delegazione regionale dell'ANCI, otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i comuni oltre i 15 mila abitanti e due Presidenti delle Unioni dei Comuni regionali".

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE
(BALDARI Benemerito)
F.to Benemerito BALDARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DE CARLO Dott. Eugenio)
F.to Dott. Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Segretario, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno **18 AGO. 2004** per restarvi quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DE CARLO Dott. Eugenio)
F.to Dott. Eugenio DE CARLO

Monteiasi, li **18 AGO. 2004**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il giorno

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DE CARLO Dott. Eugenio)
F.to Dott. Eugenio DE CARLO

Monteiasi, li

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

18 AGO. 2004



Monteiasi, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DE CARLO Dott. Eugenio)

Prot. N. 2701
del 30.7.04



N. 9 del Reg. - Anno 2004.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli
Enti locali. Approvazione schema di proposta di Legge Regionale. Unione
dei Comuni "Montedoro".

L'anno duemilaquattro il giornoVentidue..... del mese di ..Luglio.....
alle ore18,00..... e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione..... ordinaria
di I^a..... convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Carmelo MANCARELLI
Sindaco e con l'assistenza del Segretario Com.le Dott. ssa Marilena CAVALLO

All'appello nominale risultano presenti:

- 1) MANCARELLI Carmelo
- 2) NOBILE Gianfranco
- 3) CAZZATO Giancarlo
- 4) CAFORIO Vincenzo
- 5) MACRIPÒ Giuseppe
- 6) CARABOTTO Maristella
- 7) FORNARO Francesco
- 8) RENNA Angelo
- 9) RENNA Salvatore
- 10) RE Cosimo
- 11) BIRARDI Cosimo
- 12) GRASSI Giuseppe
- 13) GRASSI Sergio

PRESENTI	ASSENTI
Si	
	Si
	Si
Si	
Si	
	Si

PRESENTI N 10.....

ASSENTI N 3.....

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

22
Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, I° comma del D.Lvo n. 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica:
Parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

- In ordine alla regolarità contabile:
Parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Contabilità

Il Segretario Comunale

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sulla proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

VISTA

- delibera della Consiglio dell'Unione n. 2 del 19.05.04, con cui è stato approvato il testo di una proposta di legge in tema di Unioni di comuni e altre forme di gestione di tipo associativo;
- la proposta di legge come elaborata e qui allegata sub A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO

- che attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre;
- che sarebbe di indubbia utilità un legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati;

RITENUTA l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa, assieme all'Unione e agli altri Comuni che intenderanno supportare la proposta di legge in oggetto;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

UDITI gli interventi come da resoconto estratto dal verbale di seduta;

Presenti: 10

Assenti: 3

Favorevoli: 10 (unanimità)

Contrari: ==



Astenuti: ==

23


DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvare il testo definitivo della proposta di legge intitolata "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali", come elaborato nel testo di cui all'allegato "A";
3. di trasmettere la presente delibera all'Unione Montedoro affinché attivi la procedura prevista dallo Statuto della Regione Puglia per la presentazione e l'approvazione delle proposte di legge.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal 30.07.2004 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.


E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000

è esecutiva il giorno 30.07.2004 perché;

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

li 30.07.2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Mariella Cavallo





ALL. 7

COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

Prot. n. 2857

Del 5/7/2004

N. 20

DEL 26.06.2004

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "INCENTIVAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.

L'anno duemilaquattro addì ventisei del mese di Giugno alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Vincenzo PASTORE e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa MARILENA CAVALLO

All'appello nominale risultano:

	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	Dr. Vincenzo PASTORE	X	
2	Sig.ra Carmela VINCI	X	
3	Sig. Ambrogio SERIO	X	
4	Sig. Luigi CANNARILE	X	
5	Sig.ra Giovanna IACCA	X	
6	Sig. Luigi GIARACUNI	X	
7	Sig. Giovanni SAMPIETRO	X	
8	Sig. Francesco PICCINNO	X	
9	Sig. Daniele LUDOVICO	X	
10	Dr. Raffaele SALAMINO	X	
11	Sig. Raffaele CORONA	X	
12	Sig. Nicola D'AMBROSIO	X	
13	Sig. Gregorio MANZO	X	

PRESENTI N. 13


ASSENTI N./

risultato legale il numero degli intervenuti.


IL PRESIDENTE

constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Digs n°267 del 18.08.2000, i seguenti pareri e visti:

- In ordine alla regolarità tecnica:  Il Segretario Comunale
Parere Favorevole

- In ordine alla regolarità contabile:  Il Segretario Comunale
Parere Favorevole

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma D.Lgs 267/2000  Il Segretario comunale:

Relazione sul presente punto all'o.d.g. l'Assessore Dr. Nicola Antonio GALBONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione n. 2 del 19.05.04, con cui è stato approvato il testo di una proposta di legge in tema di Unioni di Comuni e altre forme di gestione di tipo associativo; la proposta di legge come elaborata e qui allegata sub A) con la relativa relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO che attualmente in Puglia non esiste alcun riconoscimento per quella che può essere l'unica vera valida alternativa alla penuria di risorse di cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni possono disporre; che sarebbe di indubbia utilità una legge regionale che favorisca, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati; **RITENUTA** l'utilità e l'opportunità di rendersi promotori di tale intervento di proposta legislativa, assieme all'Unione e agli Altri Comuni che intendranno supportare la proposta di legge in oggetto;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'esito della votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 13

VOTI FAVOREVOLI N. 13

VOTI CONTRARI N. /

ASTENUTI N. /

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di approvare il testo definitivo della proposta di legge intitolata "Incentivazione per la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali", come elaborato nel testo di cui all'allegato "A";
4. di trasmettere la presente delibera all'Unione Montedoro affinché attivi la procedura prevista dallo Statuto della Regione Puglia per la presentazione e l'approvazione delle proposte di legge;

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Vincenzo Pastore
Vincenzo PASTORE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Marielena Cavallo
Dr.ssa Marielena CAVALLO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Ai sensi della del Dlgs n°267 del 18.08.2000,

- che la presente deliberazione:

su conforme attestazione del messo comunale, è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 5/7/2004 al 20/7/2004, come prescritto dall'art.124, del Dlgs n°267/2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, Dlgs n°267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, Dlgs n°267/2000);

;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marielena Cavallo

COMUNE DI ROCCA FORZATA
PROVINCIA DI TARANTO

p.c.c. ROCCA FORZATA n. 5/7/2004
.....
(Annicchiarico *Maria Stella*)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consiliare il 09.02.2004

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consiliare il 22/09/2005

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consiliare il 12/05/2010



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consiliare il 29/07/2015